

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1340

Definizione controversia Comune di Sanarica c/Regione Puglia. Approvazione schema atto di transazione. Allegato A.

L'Assessore alle Infrastrutture, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, dall'Avvocato regionale e su parere dell'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con provvedimento di ingiunzione di pagamento n. OO_149/02/12/2011/0037183, emesso dall'Ufficio Coordinamento Meridionale del Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, fu intimato al Comune di Sanarica (Le) il pagamento di € 101.741,92 per duplicazione di erogazione di contributi regionali in favore dello stesso Comune, per il finanziamento dei lavori di realizzazione di una scuola media.

Con atto di citazione in opposizione ex art. 32 del D.lgs. 150/2011, il Comune di Sanarica conveniva in giudizio la Regione Puglia per ivi sentir pronunciare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, sentenza di annullamento del provvedimento di ingiunzione di pagamento n. AOO_149/02/12/2011/0037183, emesso dall'Ufficio Coordinamento Meridionale del Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, nonché, in via subordinata, previa disapplicazione del provvedimento impugnato, per accertare e dichiarare che il credito dell'Amministrazione Regionale nei confronti del Comune di Sanarica non era pari ad €. 101.741,92 – come rinvenibile dall'ingiunzione di pagamento gravata – bensì pari alla minor somma di € 68.489,57, da compensarsi col credito vantato dal Comune, pari ad €. 62.412,29, oltre interessi successivi alla data del 28.2.1999; in via ulteriormente gradata, lo stesso Comune richiedeva, altresì, di dichiarare la compensazione tra crediti anche nell'ipotesi in cui l'importo dovuto alla Regione fosse stato accertato nella misura richiesta con l'ingiunzione di pagamento.

Con sentenza n. 3153 Rep n. 4416/2017 del 31.7.2017, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di Sanarica, sul presupposto della certezza della pretesa creditoria regionale e della circostanza che il credito opposto in compensazione dal Comune fosse privo dei caratteri di certezza ed esigibilità, oltre che prescritto.

Con atto di citazione in appello notificato in data 28.2.2018 e ritualmente iscritto al ruolo della Corte di Appello di Lecce al n. 262/2018, il Comune di Sanarica ha appellato la ridetta sentenza, contestando il fatto che il primo Giudice non avesse percepito che i presupposti che avevano dato luogo all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione fossero insussistenti e censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il credito opposto in compensazione fosse privo dei caratteri di certezza ed esigibilità, oltre che prescritto.

Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di cui al verbale del 21.06.2018, la Corte d'Appello di Lecce ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'esecutività della sentenza di primo grado *“limitatamente all'importo superiore ad euro 55.000,00...e tanto sia sotto il profilo del “fumus” -occorrendo compiutamente valutare, in sede di decisione finale, l'assunto dell'appellante secondo cui il primo Giudice avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione del credito opposto in compensazione da parte del Comune di Sanarica- sia sotto quello del “periculum”, tenuto conto della particolare situazione in cui versa l'appellante che ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis D.lgs. 267/2000”* ed ha invitato le parti a verificare la possibilità di una soluzione transattiva della vicenda.

A tal proposito, quindi, con nota del 27.07.2018 prot. n. A00_024/9866 l'Avvocatura Regionale aveva invitato la competente Sezione Lavori Pubblici a voler valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale transazione della controversia.

Con nota del 21.11.2019 prot. n. A00_024/13802 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla Sezione Lavori Pubblici una proposta transattiva, inviata dal Comune di Sanarica, per il tramite del suo legale Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con la quale è stato offerto alla Regione il pagamento della complessiva somma di € 50.000,00, dilazionata in rate di pari importo nell'arco di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario

2020 e con pagamento da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno. Nella suddetta nota dell'Avvocatura regionale si evidenziano, altresì, le ristrette capacità di bilancio del Comune di Sanarica, desumibili dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario (art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000) inviata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e si ribadisce la richiesta, già formulata in precedenza, di valutare tale proposta ed esprimendosi sull'accettazione della stessa.

Con nota del 15.01.2020 prot. n. 672 la Sezione Lavori Pubblici- Servizio Gestione Opere Pubbliche ha trasmesso all'Avvocatura Regionale il parere favorevole all'accordo transattivo, tenuto conto dell'ordinanza della Corte di Appello di Lecce depositata il 26.07.2018 e dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Comune di Sanarica.

Con nota del 27.02.2020 prot. n. A00_024/2954 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla Sezione Lavori Pubblici la bozza dell'accordo transattivo, che prevede la compensazione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, chiedendone l'approvazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2020 il Comune di Sanarica ha autorizzato la transazione fra il Comune di Sanarica e la Regione Puglia approvando, di conseguenza, lo schema dell'accordo transattivo.

Valutata la convenienza della transazione proposta, in quanto con la sottoscrizione di tale atto si pone termine ad un'annosa controversia senza alcuna spesa a carico del bilancio regionale, con compensazione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, e con recupero da parte della Regione della somma di € 50.000,00, da pagarsi in singole annualità di € 10.000,00 cadauna a partire dal Settembre 2020, da accertare e iscrivere nel bilancio regionale con imputazione al capitolo 3061030 – *“Entrate da risarcimento danni e da atti transattivi rimosse a vario titolo, non altrimenti previste”*.

Le parti dopo la sottoscrizione della transazione si impegnano a produrla nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce.

Ritenuto, pertanto, di poter definire in via transattiva la controversia pendente tra la Regione e il comune di Sanarica alle condizioni tutte, meglio specificate nello schema di transazione, come predisposto dall'avvocatura regionale, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dalla Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione Opere Pubbliche, tenuto conto altresì dell'istruttoria e del parere favorevole espresso dall'avvocato regionale officiato, esprime ai fini deliberativi parere favorevole ex art. 4, comma 3, lett. c) della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e SS.MM.II.

La presente Deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata da iscrivere nel Bilancio regionale autonomo esercizio 2020-2021-2022-2023-2024, in seguito alla stipula della transazione come di seguito specificato:

| CRA | CAPITOLO | DECLARATORIA | TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | CODIFICA PIANO DEI CONTI | |
|-------|----------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 66.03 | 3061030 | <i>Entrate da risarcimento danni e da atti transattivi riscosse a vario titolo, non altrimenti previste</i> | 3.500.99 | E.3.5.99.99 | € 50.000,00 |

Al perfezionarsi dell'obbligazione giuridicamente attiva il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici provvederà all'accertamento dell'entrata.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 44, comma quarto, lett. c), della L.R. n. 7/2004, e dell'art. 4, comma quarto, lett. k), della L.R. 7/1997, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta:

1. di definire in via transattiva i rapporti di credito e la controversia pendente con il Comune di Sanarica;
2. di approvare lo schema di atto di transazione, come predisposto dall'avvocatura regionale, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici alla sottoscrizione dell'atto di transazione con il Comune di Sanarica, come approvato con la presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, al Comune di Sanarica ed all'Avvocatura Regionale.
6. di demandare al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, al perfezionarsi dell'obbligazione giuridicamente attiva, di provvedere all'accertamento dell'entrata sul bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo E 3061030, "Entrate da risarcimento danni e da atti transattivi riscosse a vario titolo, non altrimenti previste".

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore

Geom. Giacomo Bruno

**Il Dirigente ad interim del
Servizio Gestione Opere Pubbliche**

Dott.ssa Teresa De Leo

Il Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici

Avv. Raffaele Landinetti

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni.

**Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio**

Ing. Barbara Valenzano

Avvocato regionale

Avv. Orazio Addante

Avvocato Coordinatore

Avv. Rossana Lanza

L'Assessore alle Infrastrutture

Avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di definire in via transattiva i rapporti di credito e la controversia pendente con il Comune di Sanarica;
2. di approvare lo schema di atto di transazione, come predisposto dall'avvocatura regionale, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici alla sottoscrizione dell'atto di transazione, come approvato con la presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, al Comune di Sanarica ed all'Avvocatura Regionale.
6. di demandare al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, al perfezionarsi dell'obbligazione giuridicamente attiva, di provvedere all'accertamento dell'entrata sul bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo E 3061030, "Entrate da risarcimento danni e da atti transattivi rimosse a vario titolo, non altrimenti previste".

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE

ANTONIO NUNZIANTE

| | |
|--|--|
| ATTO DI TRANSAZIONE | |
| TRA | |
| Comune di Sanarica (C.F. 83001650759), in persona del Sindaco e legale rappresentante <i>p.t.</i> , Sig. Salvatore SALES, autorizzato alla sottoscrizione della presente con Delibera di C.C. n. 8 del 15.06.2020, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI | |
| <i>da un lato</i> | |
| E | |
| Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona del, autorizzato alla sottoscrizione della presente con Delibera di G.R. n., rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio ADDANTE | |
| <i>dall'altro</i> | |
| PREMESSO CHE | |
| - con atto di citazione in opposizione <i>ex art.</i> 32 del D.lgs. 150/2011, il Comune di Sanarica conveniva in giudizio la Regione Puglia per ivi sentir pronunciare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, sentenza di annullamento del provvedimento di ingiunzione di pagamento n. AOO_149/02/12/2011/0037183, emesso dall'Ufficio Coordinamento Meridionale del Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, nonché, in via subordinata, previa disapplicazione del provvedimento impugnato, per accertare e dichiarare che il credito dell'Amministrazione Regionale nei confronti del Comune di Sanarica non era pari ad €. 101.741,92 – come rinvenibile dall'ingiunzione di pagamento gravata – bensì pari alla minor somma di €. 68.489,57, da compensarsi col credito vantato dal Comune, pari ad €. 62.412,29, oltre interessi successivi alla data del 28.2.1999; in | |
| 1 | |

| | |
|--|---|
| | |
| | via ulteriormente gradata, lo stesso Comune richiedeva, altresì, di dichiarare |
| | la compensazione tra crediti anche nell'ipotesi in cui l'importo dovuto alla |
| | Regione fosse stato accertato nella misura richiesta con l'ingiunzione di pa- |
| | gamento; |
| | - si costituiva in giudizio la Regione Puglia, chiedendo il rigetto di tutte le |
| | istanze avverse, con condanna alle spese di lite; |
| | - con sentenza n. 3153 del 31.7.2017, il Tribunale di Lecce ha rigettato |
| | l'opposizione, sul presupposto della certezza della pretesa creditoria regio- |
| | nale e della circostanza che il credito opposto in compensazione dal Comu- |
| | ne fosse privo dei caratteri di certezza ed esigibilità, oltre che prescritto; |
| | - con atto di citazione in appello notificato in data 28.2.2018 e ritualmente |
| | iscritto al ruolo della Corte di Appello di Lecce al n. 262/2018, il Comune di |
| | Sanarica ha appellato la ridetta sentenza, contestando il fatto che il primo |
| | Giudice non avesse percepito che i presupposti che avevano dato luogo |
| | all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione fossero insussistenti e censuran- |
| | do la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il credito opposto in |
| | compensazione fosse privo dei caratteri di certezza ed esigibilità, oltre che |
| | prescritto; |
| | - il Comune ha richiesto, altresì, l'inibitoria della sentenza di prime cure. |
| | - la Regione Puglia, ritualmente costituendosi, ha concluso per il rigetto di |
| | tutti i motivi di appello; |
| | - con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del |
| | 21.6.2018, la Corte d'Appello di Lecce ha disposto la sospensione |
| | dell'efficacia dell'esecutività della sentenza di primo grado <i>“limitatamente</i> |
| | <i>all'importo superiore ad euro 55.000,00...e tanto sia sotto il profilo del</i> |



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

| UFFICIO | TIPO | ANNO | NUMERO | DATA |
|---------|------|------|--------|------------|
| LLP | DEL | 2020 | 18 | 05.08.2020 |

DEFINIZIONE CONTROVERSIA COMUNE DI SANARICA C/REGIONE PUGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI
TRANSAZIONE. ALLEGATO A.

VISTO SI PRENDE ATTO

Responsabile del Procedimento

D.SSA REGINA STOLFA

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da

REGINA STOLFA

C = IT

Data e ora della firma:
06/08/2020 14:14:31

